

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

REGOLAMENTO

ALBO FORNITORI

PER BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI DI CARATTERE ECONOMALE

Albo fornitori

Capo I - Principi generali

Art. 1) Per le forniture, servizi e prestazioni da eseguire anche con procedure semplificate, il Servizio Economato deve curare la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo Fornitori, vale a dire l'elenco delle ditte che, per capacità produttive e/o commerciali, possono essere invitate a concorrere.

L'Albo fornitori, ripartito in categoria per tipo di forniture, servizi e prestazioni e per settori merceologici, è approvato, previa verifica di idoneità delle ditte individuate. L'aggiornamento dell'Albo, al fine di verificare la permanenza dell'idoneità delle ditte iscritte e per consentire l'iscrizione di nuove ditte è approvato entro il 31 dicembre di ogni triennio.

Art. 2) L'Albo fornitori è uno strumento operativo di esclusivo interesse dell'Amministrazione e pertanto la scelta delle imprese, da invitare alle gare o alle trattative, fra quelle iscritte all'Albo è effettuata a giudizio insindacabile della stessa Amministrazione. L'iscrizione delle imprese all'Albo non costituisce vincolo per l'Amministrazione per le scelte in sede di invito alle gare o alle trattative. E' in facoltà dell'Amministrazione di invitare alle gare o alle trattative imprese non iscritte all'Albo, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura e alle caratteristiche delle forniture, servizi e prestazioni.

Art. 3) Per la formazione e l'aggiornamento dell'Albo si osservano le forme di pubblicità previste dal capo II del D.P.R. 18/04/94, n. 573.

Art. 4) Al fine di evitare il cumulo di affidamenti deve essere garantita la rotazione delle imprese iscritte all'Albo fornitori.

Art. 5) I soggetti o le imprese devono essere iscritti alla Camera di Commercio.

Art. 6) L'Albo dei fornitori di beni e servizi è suddiviso in categorie di operatori, in relazione alle singole specializzazioni merceologiche.

Art. 7) La tenuta dell'Albo compete al servizio Economato ed avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

CAPO II

Domanda di iscrizione all'Albo

Art. 8) Per l'iscrizione all'Albo, le ditte interessate presentano una domanda in bollo contenente le seguenti informazioni:

- a) ditta, ragione o denominazione sociale;
- b) legale rappresentante;
- c) sede;
- d) ubicazione e potenzialità degli stabilimenti;
- e) generi di produzione e commercio;
- f) importo massimo e genere delle forniture per le quali le ditte intendono essere invitate;
- g) importo complessivo dei contratti di forniture o di appalti di servizi stipulati con Enti pubblici nell'anno precedente a quello di riferimento;
- h) ogni altra indicazione utile.

Art. 9) Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva in cui, sotto la propria responsabilità, , ai sensi della L. 15/68 il richiedente attesti:

- a) gli estremi della iscrizione alla Camera di Commercio;
- b) l'assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti, ovvero l'indicazione degli stessi;
- c) ogni altra eventuale comunicazione che la ditta intenda rendere nota nel proprio interesse o che comunque l'Amministrazione ritenga necessaria in relazione alla specialità del settore di intervento.

Art. 10) L'istruttoria delle domande di cui sopra, finalizzata ad accertare il grado di capacità produttiva tecnica, finanziaria ed economica di ciascuna ditta, è svolta dal servizio Economato.

Art. 11) L'approvazione dell'Albo è disposta con determina del Dirigente del Servizio Economato.

Capo III

Iscrizione, modifiche e cancellazioni dall'Albo

Art. 12) Dell'avvenuta iscrizione all'Albo, o dell'eventuale rigetto della domanda, viene data comunicazione all'impresa richiedente.

Art. 13) Le revisioni generali dell'Albo vengono effettuate con scadenza triennale e in tali occasioni le imprese iscritte sono invitate a documentare la permanenza dei requisiti in base ai quali venne fatta la loro iscrizione, con cancellazione delle imprese che non rispondano all'invito o che non dimostrino di mantenere i prescritti requisiti. L'Amministrazione ha facoltà di iscrivere all'Albo, d'ufficio, imprese di provata e notoria idoneità, previa richiesta della documentazione di carattere generale.

Art. 14) La cancellazione dall'Albo è disposta nell'ipotesi in cui:

- risulti la negligenza o la malafede dell'impresa in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
- l'impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o cessazione dell'attività;
- ricorra, per l'impresa, l'applicazione della normativa antimafia;
- l'impresa, senza valide motivazioni, non presenti offerte in tre gare consecutive.

La cancellazione è preceduta dalla contestazione all'impresa dei fatti che la motivano, con invito a fornire eventuali deduzioni, ed è disposta con determina dirigenziale.

CAPO IV Norme finali

Art. 15) Il presente Regolamento, è pubblicato all'Albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.